

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Presentazione di un progetto di legge per la repressione della tratta dei neri — Relazioni sui progetti di legge: 1° Per la regolarizzazione del diritto di pedaggio esercitato dal comune di San Mauro; 2° Per un mutuo a favore della divisione amministrativa di Alessandria — Discussione sul progetto di legge pel riordinamento del personale di pubblica sicurezza — Osservazioni e proposte del senatore Galli — Risposta del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 e 2 — Articolo 3: parlano i senatori De Cardenas, e De Margherita — Adozione dell'articolo 3 — Articolo 4: osservazioni del senatore De Cardenas, del ministro dell'interno, e dei senatori De Margherita, Castagnetto, Des Ambrois e Galli — Approvazione di tutti e tre i progetti di legge surriferiti — Discussione sul progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Vigevano a Mortara — Considerazioni del senatore Vesme, a cui risponde il ministro delle finanze, e dei senatori Alfieri, Giulio, Piazza e Mosca — Approvazione degli articoli e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

Viene letto ed approvato senza osservazione il verbale dell'ultima tornata.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza dal Senato alcune petizioni testè presentate.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

570. Cinque parroci della città d'Ivrea rassegnano al Senato le loro proteste motivate contro il progetto di legge sul matrimonio civile.

571.	53	individui	di San Giusto,	prov. d'Ivrea,
572.	20	id.	di Tina,	id.
573.	61	id.	di Colletterto-Parella,	id.
574.	43	id.	di Caravino,	id.
575.	137	id.	di Cossano,	id.
576.	33	id.	di Campiglia,	id.
577.	6	id.	di Baio,	id.
578.	35	id.	di Marino,	id.
579.	88	id.	di Romano,	id.
580.	10	id.	di Parella,	id.
581.	35	id.	di Lusigliè,	id.
582.	53	id.	di Azeglio,	id.
583.	67	id.	di Piverone,	id.
584.	53	id.	di Albiano,	id.
585.	54	id.	di Rueglio,	id.
586.	59	id.	di San Martino,	id.
587.	75	id.	di Torre,	id.
588.	67	id.	di Noasca,	id.
589.	20	id.	di Pecco,	id.
590.	20	id.	di Issiglio,	id.
591.	24	id.	di Lugnacco,	id.
592.	52	id.	di Baldissero,	id.
593.	3	id.	di Ingria,	id.
594.	31	id.	di Fiorano,	id.
595.	44	id.	di Strambino,	id.
596.	3	acerdoti	di Yairo,	id.
597.	6	id.	di Barone,	id.

598.	4	individui	di Ronco,	prov. d'Ivrea,
599.	36	id.	di Campo,	id.
600.	18	id.	di Strambinello,	id.
601.	90	id.	di Palazzo,	id.
602.	19	id.	di Settimo-Vittone,	id.
603.	58	id.	di Valprato,	id.
604.	85	id.	di Cuceglio,	id.
605.	13	id.	di San Giovanni,	id.
606.	50	id.	di Vestignè,	id.
607.	40	id.	di Cassinette,	id.
608.	5	id.	di Vidraceo,	id.
609.	20	id.	di Quassolo,	id.
610.	15	id.	di Lessolo,	id.
611.	41	id.	di Traversella,	id.
612.	22	id.	di Valchiusella,	id.
613.	37	id.	di Ciconio,	id.
614.	20	id.	di Quagliuzzo,	id.
615.	78	id.	di Settimo-Rottaro,	id.
616.	6	id.	di Montestrutto,	id.
617.	13	id.	di Trausella,	id.
618.	49	id.	di Rivarolo, parrocchia di S. Michele	
619.	65	id.	id. id. di S. Giacomo	
620.	44	id.	di Vialfrè, provincia d'Ivrea	
621.	31	id.	di Andrate,	id.
622.	107	id.	di Bosconero,	id.
623.	12	id.	di Ceresole,	id.
624.	136	id.	di Lombardore	id.
625.	15	id.	di Payone,	id.
626.	11	id.	di Montanaro,	id.
627.	72	id.	di Feletto,	id.
628.	109	id.	di Rivarolo Arg.	id.

Petizioni tutte identiche a quella avente il numero 570 contro il matrimonio civile.

629. 155 individui di Piverone, provincia d'Ivrea, fanno istanza presso il Senato per la pronta adozione della legge sul matrimonio civile, non che per l'incameramento dei beni ecclesiastici.

PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. Il signor guardasigilli ha la parola.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la repressione della tratta dei neri (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 941).

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE INTORNO AL PEDAGGIO DI SAN MAURO E AD UN MUTUO ALLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Jacquemoud, relatore della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge intorno al pedaggio di San Mauro.

JACQUEMOUD, relatore, legge la relazione (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 852).

Comme il s'agit d'une loi qui, probablement, ne donnera lieu à aucune contestation, je prierais M. le président de demander au Sénat s'il consent à la discuter immédiatement.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha fatta la proposta di passare immediatamente alla discussione di questa legge, stante la sua natura suscettiva di poca discussione.

Chi intende di approvarla, sorga.

(È approvata.)

La parola è al senatore Colli per la relazione sul progetto di legge per un mutuo a favore della divisione amministrativa di Alessandria.

COLLI, relatore, legge la relazione (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 868).

Se il Senato credesse di accordare il medesimo favore alla legge dell'imprestito per la provincia di Alessandria che ha accordato a quella del pedaggio di San Mauro, farebbe cosa molto opportuna; e credo che, in seguito alle conclusioni della Commissione, la proposta non possa dar luogo a lunga discussione.

PRESIDENTE. La Camera ha udita la proposta fatta dall'onorevole senatore Colli: io la metto in votazione.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(È approvata.)

Queste due leggi adunque saranno messe in discussione, esaurito che sia l'ordine del giorno sul progetto di legge per il riordinamento del personale di pubblica sicurezza.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. Darò lettura del relativo progetto di legge, il quale è così concepito (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 847).

GALLI. All'occasione della discussione di uno dei molti progetti di legge sulla polizia o loro modificazioni, mi sovvenngo di aver insistito per una maggiore attività della polizia rurale ed una più pronta applicazione delle contravvenzioni,

perchè infinite sono le lagnanze dei proprietari. Fra i diversi progetti di legge havvene uno che credo presentato sotto il Ministero Pinelli, di cui lamentiamo l'immaturo perdita, che portava l'istituzione di procuratori fiscali presso le giudicature mandamentali; io penso che sia questo il miglior mezzo per ottenere più attività; in questo modo vi sarà chi è incaricato di fare le necessarie istanze.

Colla legge in discussione non vedo se sia provvisto menomamente. Si sono aboliti, o per meglio dire, non avranno più luogo i delegati mandamentali, e solo vi saranno i delegati provinciali; quelli anzi faranno delle corse nelle provincie. Una tale disposizione sarà utile per la polizia giudiziaria, ma per quella locale, e massime per la rurale, ciò non basta; si richiede che vi sia particolarmente chi per ragion d'ufficio sia incaricato e faccia le necessarie istanze, e questo è inutile sperarlo dai sindaci che non vogliono rendersi odiosi al proprio paese.

Le contravvenzioni rurali in un territorio alquanto vasto si rianoverano tutti i giorni, ed il sindaco, o qualche membro del Consiglio delegato, dovrebbe sempre recarvisi, ciò che non è nè possibile, nè sperabile.

E frattanto le contravvenzioni restano affastellate nell'ufficio della giudicatura, e non è che molti mesi dopo che queste vengono applicate, cosicchè elleno non fanno il menomo effetto, non servono d'esempio e sono ignorate. A capo poi di molti mesi l'accusato riceve una polizza dall'esattore del demanio pel pagamento della contravvenzione, che la maggior parte delle volte non paga, perchè ottiene una fede di povertà e di nullatenenza, e con quella, che presenta al ricevitore, è ordinariamente dispensato dal pagamento. Questo fa che quasi sempre il delinquente viene a patto colla guardia campestre, e con poche lire si libera dalla contravvenzione maggiore.

Signori, io da 40 anni circa ho sempre fatto parte di Consigli comunali e sempre ho intese le replicate lagnanze dei proprietari; è dunque necessario di portarvi rimedio, massime ora che i fondi rurali pagano forti imposte e che crescono tuttodì le spese provinciali e locali.

A proposito di avere chi ne debba far istanza, mi sovvenngo che nel tempo che ebbi l'onore di esercire le funzioni di vicario, siccome l'ufficio aveva i suoi giudici nelle persone dei suoi assessori e che la giustizia era sommaria per le contravvenzioni, le lagnanze si limitavano alla poca attività delle guardie campestri, che erano in scarso numero a proporzione della vastità del territorio; ma dopo la soppressione degli assessori, delle cui funzioni furono incaricati i giudici di mandamento, non si dava più corso con attività alle contravvenzioni, ed infinite erano le lagnanze ed i ricorsi che l'ufficio quotidianamente riceveva.

Io non saprei vedere una migliore istituzione di quella dei procuratori mandamentali; insomma non saprei perchè non se ne farebbe l'esperimento, tanto più che la spesa non tornerebbe a carico del Governo, ma tutti i comuni di un mandamento in proporzione di popolazione concorrerebbero a formarne lo stipendio; ciò che non sarebbe più di molto aggravio, ed i proprietari per questo oggetto pagherebbero volentieri.

Io non ne faccio la proposizione esplicita, lascio che il signor ministro e la Commissione ne facciano l'aggiunta, se ciò può crederci utile; nel resto le disposizioni della legge essendo favorevoli all'attivazione della polizia in genere, io voterò in favore delle medesime.

PERINATI, ministro dell'interno. L'onorevole proopinante ha fatto delle osservazioni per constatare essenzialmente che

v'ha difetto di polizia locale. Io non posso ammettere anzi tutto quanto egli dice circa alla soppressione che si sia fatta colla nuova legge dei delegati mandamentali, i quali sarebbero chiamati precisamente a dirigere e sorvegliare la polizia locale, giacchè nella nuova legge non è fatta veruna soppressione di questi delegati mandamentali; io ho proposto la variazione dell'articolo di legge del 1848 che li contemplava, e li rendeva obbligatori; ho proposto che sia la loro istituzione resa facoltativa ai comuni quando credessero di aver bisogno di questi speciali impiegati di polizia locale.

Quando i Consigli vedranno che la polizia è troppo trasandata, io credo che più facilmente converranno insieme tra due, tre, ed anche tutti i comuni del mandamento per fare questa nomina di un delegato mandamentale; mentre adesso, essendo la spesa obbligatoria, nascevano contrasti difficili troppo a superare, per cui di delegati mandamentali non se ne poteva istituire quasi nessuno, e siamo al punto che su 508 mandamenti esistenti nello Stato non ci sono che 8 soli delegati mandamentali.

Vegga da ciò il Senato come era necessario si togliesse questo vincolo obbligatorio che il Ministero ha dovuto ravvisare anche poco ragionevole, giacchè non si poteva negare che per alcuni mandamenti sarebbe stato inutile avere questi delegati i quali avrebbero avuto poco da fare. Epperò credo che il Senato converrà meco, come ne ha convenuto la Commissione, che questo articolo di legge, il quale introduce una variazione alla legge del 30 settembre 1848, sia opportuno. Ciò non toglie però che i delegati si possano istituire per volontà propria dei comuni quando saranno persuasi del loro bisogno.

Del resto rimangono i sindaci incaricati della polizia locale in ogni comune.

L'onorevole preopinante ha osservato che i sindaci non faranno niente ed avrebbero bisogno di essere coadiuvati dai procuratori fiscali.

Io ritengo benissimo che i sindaci non useranno tutta quella diligenza che si richiederebbe per questo ramo speciale di servizio pubblico, giacchè sussiste in fatto che è difficile superare quelle ripugnanze che certo s'incontrano da chi vuol fare il suo dovere in queste delicate incumbenze. Tuttavia lo stesso ragionamento che si faceva circa i sindaci che sono locali, si potrà applicare ai procuratori fiscali, perchè anche essi sarebbero trattenuti dai medesimi motivi che trattengono ora i sindaci. Né si potrebbe, attesa la tenuità dello stipendio che si verrebbe a dare a questi procuratori fiscali, non si potrebbe, dico, prenderli di fuori, e così saremmo sempre ridotti alla necessità di avere un individuo locale nelle medesime condizioni in cui sarebbero attualmente i sindaci; dunque parmi che l'istituzione dei procuratori fiscali sarebbe inutile pel servizio della polizia; ed abbiamo in prova di ciò l'esperienza perchè questi procuratori fiscali erano instituiti fin dal tempo delle Costituzioni del 1770, e siccome non parmi siano stati utili pel passato, così credo non sarebbero neanche in avvenire per produrre gli effetti che l'onorevole preopinante si lusinga di ottenere.

Io credo ciò non ostante che la polizia locale debba essere oggetto di considerazioni per parte del Governo, onde introdurre un più attivo servizio; ed ho l'onore di assicurare l'onorevole preopinante che mi sono di ciò preoccupato e che mi propongo appunto di provvedere, per quanto si potrà, a questo oggetto importantissimo, e di presentare un progetto di legge, forse nella prima tornata del Parlamento, per istituire, se possibile, una associazione tra le guardie locali, che si conoscono sotto vari nomi, cioè di campari, agenti,

guardie forestali, servienti comunali e via dicendo, onde vedere se con questo mezzo si potesse ottenere, senza grave spesa, un servizio combinato di sorveglianza, sotto la direzione dei delegati mandamentali ed anche, nei casi di bisogno, dell'arma dei carabinieri reali, che si trova distribuita in tutti i mandamenti, ed anche in comuni che non sono capoluogo di mandamento.

Credo che in questo modo si potranno ottenere migliori risultati di quelli che otterrebbe l'onorevole senatore colla istituzione dei procuratori fiscali. Accetto in massima pertanto l'idea, la raccomandazione del senatore Galli per migliorare la polizia locale, ma non credo che con procuratori fiscali si possa conseguire questo scopo.

GALLI. Io non ho parlato di delegati che per incidenza; il mio scopo principale era lo stabilimento di questi procuratori fiscali.

Il signor ministro osservò che questa non sarebbe istituzione nuova, e che era portata dalle antiche leggi: questa istituzione probabilmente non era obbligatoria per tutti, perchè non se ne parlava, nè ho mai visto che fosse stabilita; dunque lasciavasi all'arbitrio di ciascuno di accettarla o no.

Farò poi un'altra osservazione, che havvi, cioè, differenza fra il sindaco che sta nel proprio alloggio ed il procuratore fiscale che starebbe nella sede della giudicatura; in conseguenza il paragone non è esatto. Del resto mi rimetto a quello che il ministro farà perchè cessino le giuste lagnanze che sorgono.

PRESIDENTE. Se non vi ha più chi chiegga la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di dar lettura dell'articolo 1:

« Art. 1. L'amministrazione di pubblica sicurezza posta, a termini delle leggi, sotto la dipendenza immediata del ministro segretario di Stato per gli affari interni, rimane affidata sotto la responsabilità del medesimo in ogni divisione amministrativa agli intendenti generali, in ciascuna provincia agli intendenti e nei comuni ai sindaci.

« Sono però conservati nelle città e provincie di Torino e Genova i questori ed assessori nei modi ed a seconda della legge 30 settembre 1848, coadiuvati da speciali applicati. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nei capoluoghi di divisione e di provincia sono stabiliti delegati i quali esercitano le funzioni attribuite ai delegati dalla precitata legge sotto la diretta dipendenza degli intendenti, ai cui uffici sono applicati. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sulla richiesta dei singoli comuni o di più comuni che in ciò si accordino, potranno stabilirsi delegati speciali anche nelle città o terre che non sono capoluoghi di divisione e di provincia. Questi delegati avranno gli attributi di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'articolo 14 della medesima.

« In questi casi la spesa è a carico del comune richiedente, e se la richiesta è fatta da più comuni sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

DE CARDENAS. Il ripartimento di queste spese in ragione di popolazione non è forse sempre ben razionale, e parrebbe meglio dividerlo in ragione dell'interesse che può avere più un comune che un altro, fra quelli che formano il consorzio; quindi si potrebbe dire: « Se la richiesta è fatta da vari comuni, sarà la spesa tra essi ripartita secondo le loro particolari convenzioni. Nel fare la richiesta si concerteranno fra essi come dividere la spesa. »

DE MARGHERITA, relatore. Il signor senatore De Car-

denas avrebbe preso ad impugnare la disposizione dell'articolo di legge che cade ora in discussione; egli non vorrebbe che nel caso in cui più comuni domandino lo stabilimento di delegati, il ripartimento della spesa si faccia in ragione della popolazione di ciascuno dei comuni richiedenti, ma si bene in ragione del rispettivo maggiore o minore interesse nello stabilimento del delegato.

Certamente la legge in questo ha seguito una via di presunzione, la quale vuole che in quei comuni dove maggiore è la popolazione, meglio si faccia sentire il bisogno di un delegato; ed in questo la legge presente avrebbe corretto la legge antica, quella, cioè, del 1848, in virtù della quale il riparto si sarebbe fatto in ragione di rendita.

Certamente la maggiore o minore rendita non può influire sulla maggiore o minore necessità di un delegato, ma sibbene può e deve per l'ordinario influire sulla necessità di questo delegato la ragione della popolazione, giacché niuno ignora che dove maggiore è la popolazione, con maggior agevolezza succedono inconvenienti, e più di leggieri si manifesta la necessità di stabilire un ufficiale di polizia.

Per correggere la difficoltà che nasce dalla proposta, vale a dire, per antivenire l'obiezione che questa diversità d'interesse non potrebbe essere in generale determinata sopra basi giuste e fisse, proporrebbe il signor senatore preopinante che si desse luogo ad una convenzione fra i diversi comuni. Per verità siffatto accordo non sarebbe di facile riuscita.

D'altra parte la legge non lo esclude; quando i diversi comuni che chiedono lo stabilimento di un delegato andassero intesi fra loro e convenissero su di ciò, io credo che non vi potrebbe per avventura essere difficoltà di dar efficacia alla intelligenza. La legge deve fissare una norma certa, determinata, comune per tutti i casi; questa non può essere presa che dalla rispettiva popolazione dei diversi comuni richiedenti siffatta misura, epperò non potrebbe l'ufficio centrale accettare la modificazione proposta dal signor senatore De Cardenas, e crede più giusto quanto si stabilisce nella legge, vale a dire, che il ripartimento della spesa di un delegato richiesto da più comuni debba farsi secondo le diverse popolazioni dei comuni medesimi, lasciando libero il campo ad un accordo fra di loro, nel quale sarebbe accertato il rispettivo interesse nella spesa ed il rispettivo concorso nella spesa medesima.

DE CARDENAS. Certamente se si trattasse di ripartire la spesa dopo fatta la domanda, converrebbe avere nella legge un modulo, una formola precisa per farne la divisione; nè io sarei per oppormi alla forma di prendere la base dal numero della popolazione; ma la cosa che io avrei voluto proporre sarebbe che nell'atto stesso della domanda i medesimi richiedenti nel concertarsi fossero quelli che fissassero fra essi la proporzione della spesa. Allora di certo la fisserebbero a norma del reciproco maggiore o minore vantaggio che ogni comune avrebbe di avere questo delegato.

Tale è il principio della mia proposizione, sulla quale non insisto, giacché sento esservi contraria la Commissione.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta fare le destinazioni dei delegati e del personale di segreteria. »

DE CARDENAS. Qui domando ancora la parola per una osservazione.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Un delegato nominato sulla richiesta dei comuni o di un comune particolare è nominato dal pubblico. Entra in funzione; questo comune viene poi a cambiare di pensiero ed a non volerlo più mantenere; conserverà egli quest'impiegato un'anzianità? conserverà egli il suo grado? avrà diritto ad una pensione? quale sarà la sua sorte? Dal momento che uno o più comuni cesseranno di volerlo pagare, il suo stipendio cadrà a carico del Ministero in generale, ossia dell'erario, mentre nell'articolo della legge credo che questi delegati sono tutti eguali, formano tutti parte di uno stesso corpo, d'una stessa categoria.

PENNATI, ministro dell'interno. Ella è regola generale che il bilancio su cui cade lo stipendio è quello che paga la giubilazione di quegli impiegati che hanno prestato un tale servizio, per cui si credono meritevoli di pensione di ritiro; epperò se un impiegato di uno o più comuni, come sarebbero appunto i delegati locali o mandamentali, venisse a trovarsi nel caso di meritare la pensione, i comuni stessi vi dovrebbero provvedere in quanto lo esige un principio d'equità, e non una legge apposita, perchè non ne esiste alcuna per le pensioni agli impiegati comunali. Accade già in pratica che gli impiegati comunali, quando hanno raggiunto un dato termine di servizio, solitamente ricevono dai comuni una pensione, o se non una vera pensione, una retribuzione equitativa che ne tien luogo.

DE CARDENAS. Se io aveva fatta quella interpellanza al signor ministro era appunto perchè questi non erano impiegati comunali. Un comune domanda di avere un delegato per la polizia; il Governo prende un impiegato nell'amministrazione di polizia, od accresce il corpo dei delegati, e manda questo delegato di polizia a reggere il posto in quel tal comune. Dopo un mese, dopo un anno o quando occorra, ve ne manda un altro che il comune non sa neanche chi sia; questo figura sempre come pagato dal comune, cioè è il comune che sovviene di che pagarlo; ma è però sempre un impiegato dipendente dal Ministero, nominato dal Ministero senza che il comune ne sappia niente, e non potrà mai rivestire la natura di un impiegato municipale. Questi è un impiegato di una natura diversa, è una specie di natura ibrida fra l'impiegato ministeriale e l'impiegato del comune. La sua sorte dunque quale sarà quando venga a cessare il suo impiego?

È su questo che io domandava spiegazioni al signor ministro.

DE MARSHERITA, relatore. Veramente la legge sulle giubilazioni contempla gli impiegati governativi stipendiati dallo Stato. Questo delegato, il quale sarebbe nominato sull'istanza del comune che ne sente il bisogno, è bensì nominato dal Governo, e per questo rispetto è un impiegato governativo, ma non è stipendiato dal medesimo, bensì dal comune; per conseguenza non potrebbe certamente pretendere dal Governo una pensione di giubilazione perchè non sarebbe contemplato nella legge a questa materia relativa. Egli sembra però indubitato che quando un delegato nominato dal Governo, ma stipendiato dal comune, abbia per un certo tempo esercitata tale funzione a dovere, con lode, con vantaggio del paese, il comune ha una certa obbligazione di dargli un'indennità, la quale al certo sarebbe approvata dagli uffici d'intendenza che hanno incarico di sovrapvedere alle deliberazioni dei comuni.

Se poi quest'impiegato si trova in tal condizione non deve accagionarne che se medesimo, perocchè non può ignorare che accettando cosiffatte funzioni non è impiegato stipendiato dal Governo, epperò non ha diritto a giubilazione.

Egli serve il comune, provvede alla tutela, alla tranquillità del medesimo; quindi, quando egli si trovasse nel caso in cui, dopo di avere esercitato per lungo tempo le sue funzioni, non fosse più in grado di servire ulteriormente e fosse benemerito del comune, certo questo non vorrebbe lasciargli mancare un sussidio; e ciò non per obbligazione, ma per una specie di sentimento il quale potrebbe avere il suo effetto malgrado che si tratti di un corpo amministrato, il quale sotto la tutela dell'ufficio d'intendenza può adempiere non solo ai doveri stretti, ma anche a quelli che sono dipendenti da un sentimento di riconoscenza.

Credo adunque che le osservazioni mosse dal signor senatore De Cardenas non ostino all'accoglimento puro e semplice del presente articolo di legge.

DI CASTAGNETTO. Io per verità non saprei ammettere le spiegazioni date dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

La legge stabilisce che gli impiegati di polizia siano nominati dal Governo per decreto reale, ed io in questo senso voto la legge; ma se fossero gli impiegati di polizia nominati dal comune, io veramente non mi sentirei di votarla, perchè credo che debba la nomina degli ufficiali di polizia concentrarsi tutta nel Governo.

Lo stesso riflesso che si applica alla nomina deve applicarsi alla giubilazione; io credo che se sono nominati dal Governo saranno pagati coi fondi stessi che il Governo destinerà in bilancio a questa categoria, anche col concorso dei comuni, ma che tanto la nomina come la giubilazione partir debba dal Governo, e che il giubilare quest'impiegati non possa essere lasciato in arbitrio delle comunità.

DES AMBROIS. Il signor senatore Castagnetto crede che necessariamente dev'essere giubilato dal Governo l'impiegato perchè è nominato da questo; io debbo fargli presente che non sono questi impiegati soli che presenteranno codesta specie d'anomalia di essere nominati dal Governo senza essere stipendiati da lui; ma vi hanno fin d'ora categorie d'impiegati che il Governo nomina e non stipendia, e la pratica sinora seguita è che questi impiegati non sono ammessi a giubilazione. Questa pratica la credo perfettamente consentanea al diritto, perchè la legge sulle giubilazioni non parla che degli impiegati stipendiati dal Governo.

Non era dunque data facoltà al Governo di ammettere a giubilazione chi non era stipendiato da lui, sarà questa una questione da trattarsi in occasione della revisione della legge sulle giubilazioni, ma non credo che abbia la sua sede nella discussione della legge attuale.

GALLI. Farò osservare che è appunto quello che succede in tutti i comuni cominciando dalla città di Torino. Si danno pensioni ai vecchi impiegati, ai vecchi segretari, al maestro, al cappellano, ecc., e tutti hanno, quando sono giunti ad una certa età che non permette loro di continuare le funzioni, una retribuzione dai comuni, qualche volta vitalizia, qualche volta falloggio, insomma un vantaggio qualunque.

DE CARDENAS. Prego il signor presidente di ottenermi dal Senato la permissione di parlare per la terza volta.

PRESIDENTE. Credo che il Senato non abbia difficoltà...

Varie voci. Parli! parli!

DE CARDENAS. Forse non mi sono spiegato bastantemente chiaro, ma l'articolo 4 dice che: « La nomina di tutti i funzionari di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta esclusiva del ministro dell'interno, al quale spetta di fare le destinazioni dei delegati. »

Abbiamo, credo, quaranta provincie nello Stato: nominando un delegato per ogni provincia, saranno quaranta de-

legati, i quali formeranno il corpo di questo ramo di polizia, corpo nel quale ognuno potrà progredire, perchè avranno anch'essi i loro gradi di avanzamento come lo ha qualunque altro genere d'impiego. Uno, due, dieci comuni domandano d'avere un delegato, il Governo nomina dieci delegati di più, allora ve ne saranno cinquanta; questi cinquanta andranno a paro fra di loro nel progredire, andranno avanti per anzianità, per merito, in una maniera qualunque che fisserà un decreto amministrativo; il Governo cui spetta fare le varie destinazioni ne destinerà uno in una provincia, un altro in un semplice comune; il comune paga quello che è oggi nel suo comune, quello che è nel comune progredisce d'impiego, il Governo lo trasferisce ad una provincia, prende uno degli ultimi nominati e lo colloca in quel comune; e con ciò sono sempre cinquanta gli impiegati che costituiscono il corpo.

Ora, quando un comune venga a non volere più stanziare nel suo bilancio questo genere di spese, non voglia più contribuire al pagamento di un delegato fra i cinquanta impiegati che vi sono, non vi saranno che quarantanove soli che possano essere pagati. Quale sarà allora quello di questi impiegati che il Ministero lascerà di pagare, che licenzierà dal servizio? Sarà forse quello che accidentalmente sta nel comune e che non ci sarà forse che da pochi giorni? Ovvero quello che è stato nominato ad istanza di quel comune e che sarà allora in altro sito, avrà avuto altra destinazione?

Questo era lo spirito della mia interpellanza. È un grado dato dal Governo ad un individuo il quale è pagato dal comune; ma quando il comune cesserà di pagarlo, io domando, quale sarà la sua sorte?

PERINATI, ministro dell'interno. Ho già avuto l'onore di osservare, e si è già anche osservato dall'onorevole senatore Des Ambrois, che quest'impiegati sono comunali o mandamentali se sono chiesti dal mandamento o da uno o più comuni; dunque non può mai cadere a carico del bilancio dello Stato la giubilazione di essi. È un'anomalia, come osservava l'onorevole senatore Des Ambrois, che sia fatta dal Governo la nomina di un impiegato il quale è pagato dal comune; ma questi casi non sono rari nell'amministrazione.

Fino all'emanazione della legge 7 settembre 1848 molti impiegati dei comuni erano nominati dal Governo, come sarebbero il segretario, il catastaro e simili, sebbene fossero tutti pagati dai comuni; abbiamo ancora attualmente le guardie forestali che sono pagate dai comuni e sono nominate dal Governo; eppure nessuno finora ha fatto mai quest'eccezione circa la giubilazione loro a carico dello Stato. È però vero che nel progetto di legge che è stato sottoposto alla Camera dei deputati nel principio dell'attuale Sessione, nell'ultimo articolo, se non mi sbaglio, si era accennato appunto al bisogno di provvedere con legge speciale ad alcuni impiegati che non sono a carico dello Stato, ma bensì delle provincie e delle comunità, perchè il principio di equità vuole che anche gli impiegati comunali, dopo aver prestati lunghi servigi, godano di una giubilazione; ma non c'è legge a questo riguardo, e finora il Governo non ha usato di dare giubilazione a chi non è stato da esso pagato in attività.

L'anomalia poi suaccennata nasce dalla qualità della carica che è affidata a questi delegati, i quali per le funzioni che esercitano debbono dipendere dal Ministero, poichè, sebbene vegliano essenzialmente sulla polizia locale, ha questa però una grande relazione cogli interessi dello Stato. È per ciò che si è stabilito nella legge il principio che questi impiegati dovessero essere nominati dal Governo, al quale non si può contestare un diritto di sorveglianza anche sull'azione degli impiegati dei comuni, quando la medesima interessa lo Stato

e quando involve per conseguenza la responsabilità che pesa sul ministro.

Queste sono le spiegazioni che io sono in grado di dare, e non vedo come si possa insistere sopra una questione che è giudicata in pratica in diversi casi e particolarmente nella amministrazione comunale precedente e posteriore alla legge del 7 ottobre 1848.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Le funzioni attribuite dalla legge 30 settembre 1848 agli apparitori sono disimpegnate da un corpo di guardie di pubblica sicurezza, che sarà organizzato con apposito regolamento approvato per decreto reale.

« I carabinieri veterani sono definitivamente soppressi. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le spese relative al personale ed agli uffici di pubblica sicurezza sono determinate in conformità della unita tabella, e saranno ripartite a carico dell'erario, delle provincie e delle città di Torino e Genova, nelle proporzioni ivi indicate. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per l'attivazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 32,769, in aumento alla categoria LXIV del bilancio dell'interno per lo esercizio 1852. »

(È approvato.)

« Art. 8. È derogato alla legge 30 settembre 1848 nelle parti che sono contrarie alle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

Potrà passarsi allo scrutinio quando sieno votate le altre due leggi che sono all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL DIRITTO DI PEDAGGIO ESERCITATO DAL COMUNE DI SAN MAURO E PER UN MUTUO A FAVORE DELLA DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

PRESIDENTE. La legge riguardante la regolarizzazione del diritto di pedaggio del comune di San Mauro è la seguente (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 852).

Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge. Non chiedendosi la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

« Art. 1. Il comune di San Mauro è autorizzato a riscuotere per un trentennio a cominciare dal 1° luglio 1852 il diritto di pedaggio al porto natante sul fiume Po, da esso attualmente esercitato, sulle basi della tariffa da promulgarsi con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sui redditi del pedaggio lo stesso comune corrisponderà al pubblico demanio l'annualità di lire 25. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso in cui il Governo intendesse rivocare la detta concessione per causa di pubblica utilità prima del termine fissato nell'articolo 1, il comune non avrà diritto ad alcuna indennità. »

(È approvato.)

Viene la legge riguardante l'autorizzazione alla divisione amministrativa di Alessandria per un prestito di lire 300

mila, la quale è così concepita. (Vedi 2° vol. Documenti, pag. 868.)

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È approvata la deliberazione 30 ottobre 1851, con cui il Consiglio divisionale di Alessandria ha votato un prestito di lire 300 mila onde erogarlo nelle spese di apertura e sistemazione del secondo tronco della strada provinciale da Asti ad Ivrea sul territorio della provincia di Asti. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per la restituzione rateata di questo mutuo e pel pagamento dei relativi interessi del medesimo è autorizzata la vincolazione dei bilanci futuri della divisione sino al 1862 inclusivamente. »

(È approvato.)

Si passa ai tre squittinii relativi alle leggi ora votate.

Una voce. Per le due ultime si potrebbe fare un solo squittinio; sono entrambe d'interesse locale.

PRESIDENTE. Vi ha chi propone che per le due ultime leggi si faccia un solo squittinio, trattandosi di interesse locale.

Pongo ai voti questa proposizione.

Una voce. (Interrompendo) A termini del regolamento non si può.

PRESIDENTE. Si comincia a votare sopra la legge di pubblica sicurezza.

Risultamento della votazione:

Votanti	56
Voti favorevoli	54
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio sulla legge pel pedaggio del porto di San Mauro.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	52
Voti contrari	0

(È approvato all'unanimità.)

Si passa al terzo squittinio pel mutuo da contrarsi dalla divisione amministrativa d'Alessandria.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	52
Voti contrari	0

(È approvato all'unanimità.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA DA VIGEVANO A MORTARA.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere il loro posto.

Siccome si può ancora disporre di un'ora utile, perciò ho creduto di poter proporre al Senato di giovarsene per la discussione della legge della ferrovia da Mortara a Vigevano,

la quale non pare debba presentare occasione di una discussione, in quanto che la Commissione non ha fatto altro che proporre l'ammissione pura e semplice del progetto ministeriale.

In conseguenza chiedo il voto del Senato se stima di aggiungere all'ordine del giorno anche la discussione di questa legge.

Chi così pensa, voglia levarsi.

(È approvato.)

La legge cadente in discussione è del seguente tenore. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 860.)

DI VIGEVANO. Non per oppormi al presente progetto di legge chieggo la parola, ma per fare al ministro delle finanze una semplice domanda.

Vedo assicurato alla compagnia che intraprese l'esecuzione di questa strada l'interesse del 4 1/2 per 100. Certo non vi ha strada ferrata che non sia per intraprendersi se il Governo assicura a chi l'intraprende l'interesse corrispondente a un dipresso a quello del capitale speso. Ma questo metodo ci condurrebbe a fare tutte le strade ferrate quasi a carico dello Stato, perchè vi è assai poca differenza tra il garantire l'interesse e il farle direttamente a spese dello Stato medesimo.

Se il presente metodo può accettarsi per le strade che sono di massimo interesse e che lo Stato forse avrebbe eseguite da sé medesimo, se una società non si fosse offerta di eseguirle, certo non potrebbe adottarsi per le strade di minore importanza.

Non entrerò nella discussione se quella di Vigevano sia nell'una o nell'altra categoria; ho detto dapprima che accettava la legge; desidererei soltanto che il ministro ci faccia noto se per le strade di minor importanza intende adottare lo stesso metodo, o semplicemente favorirle con modi secondari, quali sono quelli coi quali si è favorita la strada ferrata da Torino a Savigliano ed altre simili.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il Governo adottando il metodo di garantire per alcune strade ferrate l'interesse del 4 1/2 per 100, non ha creduto di adottare un metodo indeclinabile che dovesse poi generalmente applicarsi. Nella fattispecie il Governo ha considerato due cose: primo, che questa ferrovia riesce molto importante per la sua posizione; secondo, che essa è una di quelle che per le circostanze territoriali sono le meno dispendiose di tutte, e in conseguenza il Governo crede che non avrà a sottostare ad alcun sacrificio stante il provento che dovrà dare.

Sarà una strada ferrata tutta in pianura, per la quale non occorrono spese considerevoli.

Per conseguenza io, rispondendo all'onorevole preopinante, dichiaro che il motivo di assicurare l'interesse non è un metodo da cui non intenda mai dipartirsi; è un metodo che può adottarsi secondo le circostanze che si presentano e le condizioni delle strade ferrate, può convenire in un caso e può non convenire in un altro.

Per quello che riguarda la ferrovia di Vigevano il Governo ha creduto che vi fosse duplice convenienza; convenienza per l'importanza della strada e pel minimo costo, convenienza pel provento che ne spera, il quale sarà tale per cui il Governo non soggiacerà a verun sacrificio.

ALFIERI. Nemmeno per mio conto intendo fare opposizione al presente progetto di legge, perocchè la compagnia è rappresentata da nomi, i quali hanno un evidente significato di generosità e di benemeranza.

Solo intendo di fare un'osservazione d'ordine secondario, la quale si riferisce all'articolo 32 del capitolato di concessione,

articolo il quale, se non ha nel caso concreto un'importanza che gli diano conseguenze prevedibili, potrebbe tuttavia come antecedente non essere senza un qualche inconveniente.

Io dichiaro ad ogni modo che quand'anche l'osservazione si ravvisasse fondata, non crederei doverne fare una vera obiezione.

È detto in questo articolo:

« Dopo il periodo di trent'anni potrà il Governo riscattare in ogni tempo la concessione della strada ferrata pagandone il prezzo.

« Per regolare tale prezzo di riscatto si terranno a calcolo gli utili netti devoluti alla società nel corso dei cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

« Si dedurranno le due minori annate, e si stabilirà il medio utile netto delle altre tre annate. »

Qui cade l'osservazione. Se è un favore che si è voluto concedere alla società, accordando che per stabilire la media su cinque anni se ne potessero dedurre due altri minori, sarebbe a considerare se le circostanze speciali in cui si trova la costruzione di questa via ferrata la fanno abbisognare di cotale favore; altrimenti io ho visto praticarsi in simili casi e per simili effetti in un modo diverso; ho visto, cioè, che per stabilire la media se ne detraeva l'anno minore e l'anno maggiore e dai tre anni restanti si deduceva la media.

Infatti che cosa potrebbe succedere? potrebbe succedere che i due ultimi anni seguissero un terzo anno che fosse già un anno di scapito per la strada, e quindi si vede con quale danno verrebbe il Governo a poter esercitare il diritto che qui gli è riservato.

Prevedo che mi si potrà rispondere che se il Governo dovesse soggiacere ad una perdita, egli abbandonerà il partito, non farà l'acquisto; ma questa risposta, benchè soddisfacente, non ha tuttavia un valore assoluto, perchè (anche lasciando da parte la strada di cui si tratta), potrebbe presentarsi il caso di una strada ferrata di molto maggior rilievo, la quale fosse conveniente pel pubblico interesse di conservare, quantunque la società che la esercitasse fosse in perdita, e allora il Governo dovrebbe sottostare ad un grave detrimento.

GIULIO. Domando la parola.

ALFIERI. Taluno potrebbe anche oppormi che codesto sacrificio verrebbe fatto in vista di un pubblico beneficio; malgrado ciò non si renderebbe ragione che vi sia convenienza di stabilire un simile metodo di dedurre la media giusta per la quale dovrà operarsi il riscatto.

Mi sta a cuore di ripetere anche una terza volta, a rischio di rendermi fastidioso che io non intendo di fare un'opposizione alla presente legge, perchè la sua importanza non che le conseguenze di questo articolo non sono tali da poter far nascere il timore di questo pericolo e ragionare perciò un grave discapito al Governo.

CIBRARIO, ministro delle finanze. Il senatore preopinante ha perfettamente ragione quando dice che il metodo generalmente adottato di fissare la media non è quello che fu seguito in questo capitolato; ma qui conviene considerare tutte le condizioni del capitolato, come corrispettive le une delle altre.

È questa una condizione che trova la sua spiegazione in tutti gli altri patti che si sono stipulati colla società, la quale si è incaricata della formazione di questa strada. Il fatto singolare, dirò così, di questa legge, non servirà di norma sicuramente in altre.

GIULIO. L'osservazione che sto per fare non risolve sicu-

ramente tutte le difficoltà che con molta giustizia sono state mosse dal senatore Alfieri; tuttavia mi pare avere qualche valore e potere fino ad un certo punto giustificare la disposizione dell'articolo 32.

Ciò che qui si stipula è propriamente una facoltà che il Governo si riserva di spodestare la società per motivo di utilità pubblica, senza che alla società si conferisca un diritto corrispondente di esigere dal Governo il riscatto dalla società, qualora possa ad essa convenire.

Il Governo adunque, secondo mi pare, ha potuto volere con quest'articolo fino ad un certo punto dare alla società, nel caso che esso Governo creda interesse dello Stato lo spodestarla della sua proprietà, un'indennità del genere di quelle che si sogliono dare, ogni volta che si espropria per motivo di utilità pubblica, al proprietario a fine di coprire non solamente il valore assoluto della cosa di cui esso viene ad essere spodestato, ma ancora ad indennizzarlo del danno che se gli reca, costringendolo a separarsi contro la sua volontà dalla sua proprietà. Ho premesso che non credeva questa osservazione tale da rispondere compiutamente alle obiezioni mosse dal senatore Alfieri, ma essa può sino ad un certo segno giustificare questa specie di favore fatto alla società.

PLEZZA. In risposta a quanto fu significato dal senatore Alfieri dirò che mi pare che si debba osservare che la facoltà di escludere dal computo i due anni di reddito inferiore è una specie di corrispettivo della facoltà lasciata al Governo di scegliere esso i cinque anni sui quali si deve calcolare il reddito, perchè si dice nella prima parte dell'articolo 32: «Dopo il periodo di 30 anni potrà il Governo riscattare in ogni tempo la concessione della strada ferrata, pagandone il prezzo.» Dunque al Governo non è fissata alcuna epoca per il riscatto; in qualsiasi tempo, dopo trascorsi i 30 anni, può dire: voglio riscattare in quest'anno, e con ciò ha la scelta degli anni di cui si deve stabilire il reddito. Per questo motivo mi pare essere equo che siano eliminati solamente i due anni di reddito inferiore.

Si sarà in altre circostanze usato di eliminare l'anno di maggior reddito e l'anno di minor reddito, quando si è fissato il riscatto ad epoca fissa, di modo che nessuna delle parti ha la scelta di tempo su cui calcolare il reddito; ma quando il Governo può scegliere gli anni, è giusto che si eliminino i due minori affinché non scelga cinque anni di reddito cattivo, e poi su questi cinque anni possa ancora scartare il migliore.

ALFIERI. Mi permetterò di replicare due parole solamente per rappresentare al Senato che non credo sia valevole, in termini assoluti, la risposta fatta dal mio amico, il senatore Plezza, in quanto che non è a supporre che il Governo faccia speculazione di volersi assumere il peso dell'esercizio della strada, appunto quando è in completa decadenza, cioè quando per cinque anni essa non ha dato il reddito o forse con grande deficienza il reddito che se ne aspettavano gli interessati; quindi, se ci può essere qualche somiglianza di vero nella sua osservazione, non sono però d'avviso ch'essa

possa bastare a togliere ogni valore all'obiezione da me mossa. Ma contraddirei a quanto ho dichiarato se insistessi maggiormente. Io presi la parola solo perchè non intendeva di lasciar stabilire questo antecedente in modo assoluto. Ma dopo quanto venne accennato dall'onorevole ministro delle finanze, non veggio ragione, anche per questo verso, d'insistere ulteriormente.

MOSCA, relatore. Sebbene non siano state chieste le ragioni per cui si è messa questa condizione alquanto insolita, a me tuttavia sembra che si possa dare ragione di ciò considerando che la somma che si richiede per questa strada non è stata determinata in modo così assoluto, come si è fatto per altre concessioni precedenti, e tra le clausole di questo capitolato vi ha pur questa che qualora le spese della strada eccedessero anche il milione e mezzo, tuttavia la guarentigia è limitata semplicemente a 77,500 lire, le quali corrispondono precisamente all'interesse del 4 1/2 per cento per un milione e mezzo.

Pare a me che questa condizione, la quale non è poi, dirò anche così, tanto a favore del Governo, si possa giustificare fino ad un certo punto, ma non in modo assoluto certamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. La società anonima costituita con atto delli 11 marzo 1852, rogato Dondena, ed approvata con regio decreto delli 16 successivo mese di aprile, è autorizzata a divenire alla costruzione di un tronco di strada ferrata, che partendo dalla città di Mortara metta a quella di Vigevano. »

(È approvato.)

« Art. 2. La stessa società è e rimane concessionaria di tale strada sotto la esatta osservanza delle clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli atti del Governo. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

Risultato della votazione:

Volanti	53
Voti favorevoli	51
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

Invito il Senato per la seduta pubblica di domani alle ore due: l'ordine del giorno è la discussione della legge sulla ferrovia da Torino a Novara.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.